CAMERA DEI DEPUTATI N. 2436

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Seduta del 4 giugno 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È avvertita da tempo la viva esigenza di adottare, per l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, una disciplina organica e funzionale, adeguata a quella vigente per altre forze armate dello Stato.

È noto, infatti, che la legge 29 marzo 1956, n. 288, modificando profondamente la disciplina introdotta con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, aveva adeguato lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza a quello degli appartenenti all'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, per altro nel momento stesso in cui in seno alle altre forze armate dello Stato andava verificandosi un sostanziale processo innovativo; e, pertanto, la nuova disciplina adottata con la citata legge n. 288 risultò, di fatto, già superata dal nuovo orientamento legislativo che aveva avuto inizio con le leggi 10 aprile 1954, n. 113 (sullo stato giuridico degli ufficiali delle forze armate) e 12 novembre 1955, n. 1137 (sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), successivamente estese, con modifiche, agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Per quanto attiene allo stato giuridico, con legge 18 febbraio 1963, n. 86, si è provveduto ad apportare le necessarie integrazioni alle norme contenute nella legge del 1956, n. 288, che risultano così adeguate a quelle vigenti per le altre forze armate.

Con la successiva legge 9 giugno 1964, n. 405, sono state adottate nuove norme anche in materia di reclutamento ed in particolare è stata istituita l'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui è affidato il compito di provvedere alla formazione degli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali vengono tratti non più dagli ufficiali di complemento laureati e dagli ufficiali in servizio permanente delle altre forze armate, ma dai giovani diplomati in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici ed attitudinali.

Secondo un piano di gradualità, occorre ora affrontare la situazione venuta a determinarsi in questi ultimi anni nello specifico settore dell'avanzamento e caratterizzata da par-

ticolare pesantezza e da disagio dovuti, sia alla assunzione nel corpo – verificatasi specie nel dopoguerra – di numerosi ufficiali di varia provenienza, sia, infine, al congegno della legge di avanzamento vigente, che – vincolata al verificarsi di vacanze naturali – ha praticamente bloccato lo sviluppo di carriera di numerosi ufficiali e impedito all'Amministrazione di procedere ad una più ampia valutazione degli ufficiali in servizio al fine di assicurare un'ordinata progressione di carriera ed una selezione più consona alle esigenze dell'Amministrazione.

Per effetto di tale stato di cose, si verifica oggi la presenza in ruolo di numerosi ufficiali inferiori i quali, entrati nell'amministrazione attraverso regolare concorso ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge sul reclutamento, non hanno, sino a questo momento, la possibilità di alcuna progressione di carriera, pur essendosi spesso dimostrati in possesso di apprezzabili doti; d'altra parte la contemporanea presenza nei ruoli stessi di ufficiali pressochè coetanei nei gradi elevati ed in quelli inferiori, ha determinato un generale e progressivo invecchiamento dei ruoli stessi a tutto detrimento del servizio e dello stesso interesse dell'amministrazione: fenomeno, questo, che appare destinato ad accentuarsi sempre più ed a suscitare, presumibilmente, riflessi ancor più sfavorevoli in futuro, allorché la contemporanea cessazione dal servizio, per limiti di età, di numerosi ufficiali nei diversi gradi, darà luogo a sensibili vacanze, alle quali si dovrà far fronte quasi contemporaneamente e con un personale non sufficientemente affinato mediante l'esercizio delle funzioni proprie dei vari gradi della gerarchia.

In base a tali considerazioni, l'adozione di un sistema di avanzamento normalizzato – come quello seguito per gli ufficiali delle altre forze armate – è apparsa consigliabile, non solo per l'esigenza di assicurare, secondo i criteri soprarichiamati, unicità di trattamento per il personale militare, ma anche e soprattutto per l'opportunità di contemperare, per quanto più propriamente riguarda il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i due convergenti interessi della efficienza dei quadri e delle aspirazioni degli ufficiali, mediante una legge che tenda:

a) ad ottenere che ai gradi elevati della gerarchia pervengano gli elementi più idonei e nelle migliori condizioni di età e di preparazione professionale;

b) ad assicurare ragionevoli possibilità di progredire nella carriera agli ufficiali che non solo abbiano adempiuto bene le funzioni del proprio grado, ma abbiano anche dato sicura prova di possedere tutti i requisiti necessari per il disimpegno delle funzioni del grado superiore.

Come è noto, la disciplina vigente per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica si basa sul sistema cosiddetto dell'avanzamento normalizzato, da tempo adottato anche in altre nazioni. Tale sistema si fonda sui seguenti criteri:

1) permanenza nel grado stabilizzata nel numero di anni corrispondente alle esigenze della migliore efficienza dei quadri;

2) avanzamento a scelta per taluni gradi e ad anzianità per altri, regolando l'avanzamento a scelta su percentuali fisse di ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione;

3) promozioni annuali nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta in numero fisso calcolato in rapporto al numero dei posti in organico e alla percentuale degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione;

4) posizione di stato della « disposizione » nella quale gli ufficiali, pur forniti di rapporto di impiego, sono, per altro, tolti definitivamente dai quadri organici e, come tali, non più computati nel numero degli ufficiali permanenti che la legge assegna ad un dato ruolo e grado;

5) qualora le normali vacanze non consentano di effettuare il numero predeterminato di promozioni, le ulteriori necessarie vacanze vengono formate collocando in soprannumero agli organici un'aliquota di ufficiali corrispondente al numero delle vacanze occorrenti;

6) la posizione degli ufficiali collocati in soprannumero viene ulteriormente definita mediante trasferimento nella posizione di « a disposizione ».

In vista delle accennate finalità, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, il quale – salvo gli indispensabili adattamenti – si adegua alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, di avanzamento degli ufficiali delle altre forze armate, tenendo conto delle modificazioni successivamente intervenute.

Lo schema consta di 8 titoli, comprese le disposizioni transitorie e finali, e delle tabelle allegate.

Il titolo primo detta le disposizioni fondamentali che presiedono all'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, siano essi in servizio permanente effettivo o in congedo, e si occupa dei ruoli di anzianità, delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, della

valutazione per l'avanzamento, dei quadri di avanzamento e delle promozioni.

Il titolo secondo detta disposizioni per quanto attiene alle valutazioni, alle promozioni, all'avanzamento per meriti eccezionali e alla rinnovazione dei giudizi annullati e contempla, poi, al capo sesto, in tre distinte sezioni, le particolari disposizioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il titolo terzo riguarda l'avanzameno degli ufficiali a disposizione, mentre il successivo titolo quarto concerne l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva per i quali vengono introdotte norme sostanzialmente conformi a quelle previste per gli ufficiali appartenenti alle stesse categorie delle altre forze armate.

Il titolo quinto regola l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore.

Per l'avanzamento in tempo di guerra, regolato dal titolo sesto, si fa riferimento, come già avviene, alle norme vigenti per gli ufficiali dell'esercito (Arma dei carabinieri).

Le norme contenute sotto il titolo settimo sono intese a disciplinare il trapasso dalla precedente legislazione alla nuova legge di avanzamento per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel titolo ottavo sono contenute disposizioni che tendono a modificare norme preesistenti per armonizzarle con quelle del disegno di legge o a creare i presupposti di fatto per il raggiungimento di talune finalità perseguite dal disegno di legge medesimo.

In base alle norme predisposte, i modi normali d'avanzamento rimangono due e, cioè, quello ad anzianità e quello a scelta.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo l'ufficiale idoneo secondo l'ordine di iscrizione al ruolo appena venga raggiunto dal turno d'avanzamento.

L'avanzamento a scelta si effettua, invece, promuovendo un limitato numero di ufficiali e, precisamente, quelli idonei compresi in una graduatoria di merito, nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo.

Per quanto riguarda l'autorità competente ad esprimere il giudizio di avanzamento, è stata mantenuta ferma l'attuale composizione della Commissione di avanzamento per gli ufficiali del corpo, con le modifiche conseguenti all'istituzione del grado di tenente generale e del ruolo degli ufficiali medici di polizia.

L'elenco e la graduatoria di merito sono formati dalla Commissione di avanzamento ed approvati dal Ministro il quale, sulla scorta di tali documenti, forma altrettanti quadri di avanzamento.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore, tenendo presente che:

a) per l'avanzamento ad anzianità, sui relativi quadri vengono iscritti nell'ordine di ruolo tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento;

b) per l'avanzamento a scelta, sui relativi quadri vengono iscritti soltanto gli ufficiali idonei compresi nella graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

Sono non idonei all'avanzamento ad anzianità e a scelta gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei compilati dalla Commissione competente e approvati dal ministro.

L'ufficiale non idoneo all'avanzamento incorre nella esclusione definitiva dall'avanzamento stesso (fatta eccezione per i tenenti e sottotenenti per i quali la legge ammette una seconda valutazione) e, se di grado superiore a capitano, viene collocato « a disposizione » rimanendo vincolato al rapporto d'impiego sino al raggiungimento del limite di età del grado rivestito, ma, comunque, non oltre quattro anni dal collocamento a disposizione.

L'avanzamento continuerà ad aver luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale, maggiore generale, colonnello e di maggiore.

La prima rigorosa selezione si effettua, pertanto, in occasione della promozione al grado di maggiore.

In effetti, il passaggio dalla categoria degli ufficiali inferiori a quella degli ufficiali superiori segna un profondo cambiamento di funzioni; appare, quindi, opportuno un severo procedimento selettivo, che consenta la scelta dei migliori nel passaggio dal grado di capitano a quello di maggiore.

La seconda importante selezione avviene nel grado di tenente colonnello. Infatti, gli ufficiali che rivestono tale grado avanzano col procedimento della scelta, procedimento che è poi previsto per i gradi superiori, ai quali possono accedere, attraverso successive selezioni, soltanto gli elementi migliori.

Poiché gli organici sono fortemente decrescenti verso i gradi più elevati della gerarchia, la carriera della maggior parte degli

ufficiali si arresta necessariamente nei gradi medi.

Il sistema adottato tende, tuttavia, ad assicurare, finché possibile, alla massa dei quadri il raggiungimento del grado di tenente colonnello.

Dato il sistema del numero fisso annuale delle promozioni per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, qualora in un grado durante l'anno non si raggiunga tale numero, il ministro forma le vacanze ancora occorrenti, collocando in soprannumero agli organici un'aliquota di ufficiali corrispondente al numero delle vacanze occorrenti.

Il meccanismo del collocamento in soprannumero per la formazione delle vacanze obbligatorie è disciplinato nel modo seguente:

nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei non iscritti in quadro di avanzamento;

nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta non iscritti in quadro appartenenti al grado immediatamente superiore a quello nel quale occorre formare le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali in tale ultimo grado.

La posizione degli ufficiali in servizio permanente collocati in soprannumero viene ulteriormente definita mediante trasferimento nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione complessiva da essi conseguita ai fini dell'avanzamento.

Le tabelle annesse allo schema, stabiliscono per i diversi gradi le forme di avanzamento, i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, nonché i corsi richiesti ai fini dell'avanzamento, le promozioni annuali al grado superiore ed il numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione.

Il presente disegno di legge ha riportato l'adesione del Ministero della difesa e del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I

NORME FONDAMENTALI

ART. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.

ART. 2.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.

ART. 3.

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

— ad anzianità;

— a scelta.

Può essere disposto per meriti eccezionali.

ART. 4.

Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 2.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 2 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità.

ART. 5.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

CAPO II

RUOLI DI ANZIANITÀ

ART. 6.

Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

ART. 7.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti:

1) ruolo ordinario;

2) ruolo degli ufficiali medici di polizia.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e gli ufficiali della riserva sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo.

CAPO III

AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZIO SULL'AVANZAMENTO

ART. 8.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta:

a) per l'avanzamento al grado di tenente generale, dal ministro dell'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

b) per l'avanzamento al grado di maggiore generale, dal ministro o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo ordinario, dal ministro o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo, da due maggiori generali e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore;

d) per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo degli ufficiali medici di polizia, dal ministro o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo o da un maggiore generale, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado.

Nelle commissioni di avanzamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri nella commissione di cui alla lettera *a*), di almeno tre membri nella commissione di cui alla lettera *b*) e di almeno cinque membri nelle commissioni di cui alle lettere *c*) e *d*).

CAPO IV

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

ART. 9.

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

ART. 10.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego e dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

ART. 11.

Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 12.

Le commissioni di avanzamento esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale.

Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

ART. 13.

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

ART. 14.

La commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non sia idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.

ART. 15.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 14 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando effettivo di reparto o delle attribuzioni specifiche, nonché alle benemerenze di servizio e di guerra;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi ed esami.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

ART. 16.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e 14 sono approvati dal ministro.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal ministro, sono non idonei all'avanzamento.

ART. 17.

Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 51 e 52, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso.

La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.

ART. 18.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

CAPO V

QUADRI DI AVANZAMENTO

ART. 19.

Il ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

ART. 20.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

ART. 21.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del secondo comma dell'articolo 19.

CAPO VI

PROMOZIONI

ART. 22.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 23.

È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 10.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

ART. 24.

Il ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 25.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore del Corpo, qualora ritenga che un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta decide il ministro, sentita la commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nel quadro sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento; allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 26.

La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

TITOLO II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

ART. 27.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni specifiche, aver frequentato con esito favorevole i corsi, aver superato gli esami stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 28.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il 31 ottobre di ogni anno il ministro determina per ciascun grado, eccettuato quello di sottotenente, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in

relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 37.

Gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 10 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 27 sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 29.

L'ufficiale di grado superiore a tenente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perché, con determinazione del ministro, non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del ministro è adottata previo parere conforme della competente commissione di avanzamento.

ART. 30.

L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella

aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

ART. 31.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

CAPO II.

PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

ART. 32.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi la eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

ART. 33.

Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

d) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera *d*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

ART. 34.

Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri

stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

ART. 35.

Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effetuate in numero fisso annuale. La tabella n. 1 annessa alla presente legge stabilisce per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 33, lettera *c*), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, e dell'articolo 37 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente.

ART. 36.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

ART. 37.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collo-

cando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione », a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 20 gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuova-

mente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso.

CAPO III

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

ART. 38.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23 perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

ART. 39.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 10, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 38.

ART. 40.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 38.

ART. 41.

All'ufficiale non vautato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27 e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 38.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 42.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 11 è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

CAPO IV

RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO DI AVANZAMENTO ANNULLATO

ART. 43.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 38.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

CAPO V

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI

ART. 44.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non

aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende.

Sulla proposta decide il ministro previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

CAPO VI

NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE.

ART. 45.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

ART. 46.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli.

SEZIONE II.

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI.

ART. 47.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale;

nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.

ART. 48.

L'avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

ART. 49.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità.

ART. 50.

L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

ART. 51.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento, successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione dell'articolo 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

ART. 52.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti provenienti dai corsi dell'accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sempreché abbiano già superato i corsi di applicazione. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 32 della legge sullo stato degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 53.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 52.

Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 52.

SEZIONE III.

VANTAGGI DI CARRIERA.

ART. 54.

Gli ufficiali che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella 2, annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 28, lo spostamento sarà

effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata nel comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito uguale titolo.

ART. 55.

Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 2 annessa alla presente legge è attribuito in seguito a giudizio favorevole della commissione di avanzamento.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 54, il titolo a conseguire il vantaggio di carriera si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi siano ultimati nel grado di maggiore, il titolo si considera acquisito in detto grado e lo spostamento sarà effettuato nel ruolo del grado stesso per metà.

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

ART. 56.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei

all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 43, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.

ART. 57.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA AUSILIARIA E DEGLI UFFICIALI NELLA RISERVA

ART. 58.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva ha luogo ad anzianità, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

L'ufficiale in congedo può conseguire, in tale posizione, una sola promozione.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo non dà luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza..

ART. 59.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

ART. 60.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 61.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 10, 11, 23 e 24, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo terzo del titolo II della presente legge.

ART. 62.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il ministro stabilisce in rapporto alla particolare situazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle esigenze di servizio.

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

ART. 63.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

ART. 64.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 62.

ART. 65.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati pro-

mossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

ART. 66.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-*bis* della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modifiche, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-*bis* della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modifiche, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Gli ufficiali che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere *a*) e *c*).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il

grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

ART. 67.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 68.

Il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge diventa operante a partire dall'anno 1965.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 della legge 29 marzo 1956, n. 288, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia. Per le promozioni degli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito anzidette si osservano le norme precedentemente in vigore.

Qualora al 31 dicembre 1965 non si raggiunga, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il ministro forma le vacanze ancora occorrenti, collocando in soprannumero agli organici, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente articolo 37,

gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Ove il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1 sia superiore al numero degli ufficiali già valutati e dichiarati idonei il ministro ha facoltà di colmare tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante una valutazione suppletiva con i criteri stabiliti dall'articolo 65, comma secondo, della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dell'anno 1966, nonché le operazioni preliminari ai fini delle valutazioni stesse, sono effettuate secondo le norme della presente legge.

I quadri di avanzamento per l'anno 1966 saranno formati iscrivendo, con precedenza sugli altri e nel rispettivo ordine, gli ufficiali compresi nelle graduatorie ed elenchi di cui al secondo comma e non promossi per mancanza di posti.

ART. 69.

Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dall'articolo 27.

ART. 70.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si prescinde dall'aver compiuto i periodi minimi di comando effettivo di reparto e di attribuzioni specifiche e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, previsti dall'articolo 27 della presente legge.

Per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere *a*) e *b*), della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde per il periodo di cui al precedente comma dagli esami previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

ART. 71.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato a

norma dell'articolo 64 della legge 29 marzo 1956, n. 288, si applicano le disposizioni dell'articolo 38, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo o se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

ART. 72.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione a norma dell'articolo 74 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è valutato in occasione della valutazione da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 38 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 71 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

ART. 73.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, continuano ad applicarsi per l'avanzamento sino al grado di colonnello le disposizioni contenute in detto articolo, restando escluse dal computo delle vacanze considerate nel medesimo articolo quelle formate ai sensi del precedente articolo 37.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, fino al grado di tenente colonnello incluso, non possono essere sottoposti a valutazione

per l'avanzamento in applicazione della presente legge, né essere considerati ai fini della determinazione dell'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione.

ART. 74.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un giudizio di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 38 e al comma secondo dell'articolo 71.

ART. 75.

Per i gradi ai quali, in conformità della tabella n. 1 annessa alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per i gradi di cui al comma precedente, il ministro potrà formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'articolo 37, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76.

Dopo l'articolo 15 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è inserito il seguente articolo 15-*bis*:

« La posizione di " a disposizione " è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione e per ogni altra necessità di servizio.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento

del limite di età del grado conseguito in tale posizione ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età ».

ART. 77.

L'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono:

a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego ».

ART. 78.

Per l'avanzamento degli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge stessa.

ART. 79.

Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge.

Il posto dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è in aggiunta agli organici del ruolo ordinario.

Per l'avanzamento del maestro direttore di banda di cui al precedente comma restano ferme le speciali disposizioni di legge che disciplinano tale avanzamento.

ART. 80.

Il tenente generale più anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di ispettore del Corpo.

Il tenente generale che lo segue per anzianità di grado nel servizio permanente effettivo o in mancanza il maggiore generale più anziano di grado nel servizio permanente esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce l'ispettore in caso di assenza o impedimento.

La legge 28 ottobre 1959, n. 910, è abrogata.

ART. 81.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Il contingente di personale di cui al precedente comma non può superare le 10 unità.

Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

ART. 82.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di « a disposizione » prevista dall'articolo 15-*bis* della legge 29 marzo 1956, n. 288; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 47 e 48 della stessa legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.

ART. 83.

Sono abrogati il titolo 4° della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

ART. 84.

All'onere di lire 59.873.922 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di P. S.

GRADO	Norme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche corsi ed esami richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico nel ruolo	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
I. — *RUOLO ORDINARIO*					
Tenente Generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore Generale. . .	scelta	—	9	1 ogni 6 anni (*b*)	1/4 dei maggiori generali non ancora valutati.
Colonnello	scelta	—	40	2 o 3 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello . .	scelta	2 anni di comando o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	130	8	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	170	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di istituto	410	25	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	superare il corso di applicazione (*d*)	450	—	—
Sottotenente	anzianità				
II. — *RUOLO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA*					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente Colonnello . .	scelta	2 anni quale capo di ufficio sanitario di zona, o incarico equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore	5	1 ogni 4 anni (*b*)	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale sanitario di reparto o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami	25	1 o 2 (*e*)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	—	35	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 20.
(*c*) Ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel 1° anno e 2 promozioni nel 2°, nel 3° e nel 4° anno.
(*d*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 53.
(*e*) Ciclo di 2 anni: 1 promozione nel 1° anno e 2 promozioni nel 2° anno.

TABELLA N. 2.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTA DI ORGANICO PER I GRADI (1)			
	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
RUOLO ORDINARIO				
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi.	—	—	—	1/9 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre in servizi propri del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza:				
a) 180 giorni consecutivi (2) .	1/80 dell'organico del grado	—	—	—
b) 180 giorni consecutivi dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera *a*) (2) .	1/80 dell'organico del grado	—	—	—
c) per ulteriori periodi di volo della durata, ciascuno, di 180 giorni consecutivi (2)	—	1/50 dell'organico del grado	—	—
RUOLO UFFICIALI MEDICI				
Esame. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi .	—	1/10 dell'organico nel grado	—	—

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I periodi di volo di cui alle lettere *a*) e *b*) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera *c*) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto almeno 30 missioni di cooperazione aereo-terrestre e 60 ore di volo.